

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55 Elettorato passivo (172) (173)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197*.

(172) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(173) Il presente articolo corrisponde all' *art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 56 Requisiti della candidatura (174) (175)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

(174) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(175) Il presente articolo corrisponde al *comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 57 Obbligo di opzione (176) (177)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(176) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(177) Il presente articolo corrisponde al *comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 58 Cause ostative alla candidatura (178) (180) (182) (181)

In vigore dal 5 gennaio 2013

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (179)

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.]

(178) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012*. A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

(179) Lettera modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(180) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(181) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

(182) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto (183) (188) (189)

In vigore dal 5 gennaio 2013

[1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; (186)

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale (187).

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (184)

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. (185)

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.]

(183) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235* , a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012* . A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012* , i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012* .

(184) Comma sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. a-bis), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(185) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 28 maggio 2004, n. 140*).

(186) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190* .

(187) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190* .

(188) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(189) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55* .

Articolo 60 Ineleggibilità (195) (199)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (196)

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; (190)

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

[3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; (193)]

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (192)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; (191) (198)

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione (197).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. (194)

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(190) Numero così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), L. 6 luglio 2002, n. 137*.

(191) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

(192) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(193) Numero abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(194) Comma così modificato dagli *artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(195) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(196) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(197) Numero così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

(199) Il presente articolo corrisponde all' *art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia (200) (203) (204)

In vigore dal 30 maggio 2004

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. (201)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (202)

(200) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(201) Numero così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(202) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(203) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(204) Il presente articolo corrisponde all' *art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato.

Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia (205)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e dall' *articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(205) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 63 Incompatibilità (209) (210) (213) (214)

In vigore dal 8 aprile 2014

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (211)

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (206)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*; (208)

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune

capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (207) (212)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' *articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(206) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

(207) Numero così modificato dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75* .

(208) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* .

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

(210) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(211) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(212) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione.

(213) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

(214) Il presente articolo corrisponde all' *art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154* .

Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta (216) (217)

In vigore dal 30 maggio 2004

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. (215)

(215) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b-ter*), D.L. 29 marzo 2004, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(216) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(217) Il presente articolo corrisponde all' *art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale (218)

In vigore dal 8 aprile 2014

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

(218) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. c)*, *L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (219) (220)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

(219) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(220) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità (221) (222)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(221) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(222) Il presente articolo corrisponde all' *art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154* .

Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità (223) (224)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell' *articolo 60* .
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(223) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(224) Il presente articolo corrisponde all' *art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* , ora abrogato, e all' *art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154* .